

C O M U N E D I C A P R I A N A
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI ACQUEDOTTO PUBBLICO**

- **Approvato con delibera C.C. nr. 50 dd. 27.12.1999, esaminata favorevolmente, dalla Giunta Provinciale di Trento in data 04.02.2000, sub nr. 1153/00-RS.06 esecutiva.**
- **Ripubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 7 dello Statuto Comunale: dal 14.02.2000 al 28.02.2000.**
- **Data di entrata in vigore Regolamento originario: 29.02.2000.**
- **Copia per Uffici: Rag./Tecnico.**

- **Modificato con delibera C.C. nr. 26 dd. 29.06.2001, esaminata favorevolmente, dalla Giunta Provinciale di Trento in data 03.08.2001, sub nr. 12798/01-RS.06 esecutiva.**
- **Ripubblicazione ai sensi dell'art. 7, comma 7 dello Statuto Comunale: dal 27.08.2001 al 11.09.2001.**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Capriana è gestito direttamente dal Comune.

ART. 2 - Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La distribuzione di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato a contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio pubbliche o esigenze provvisorie (cantieri) come previsto dall'art. 12.

ART. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Sono da considerare impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche antincendio pubbliche;
- c) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- d) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature.

ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua

L'installazione degli impianti di misurazione di uso pubblico viene eseguita dal Comune con

oneri a proprio carico. Il consumo dell'acqua viene, di norma, misurato a contatore.

ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a)** di prelevare acqua dalle fontane pubbliche applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b)** di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione degli impianti sportivi e dei pubblici giardini, se non da parte delle persone a ciò autorizzate;
- c)** di prelevare acqua dalle bocche antincendio, se non per spegnimento d'incendio, per controllo di efficienza degli impianti da parte di personale abilitato allo scopo e negli altri casi connessi con esigenze di protezione civile (incaricato dal Comune o altro personale autorizzato - VV.F.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni, pozzi stradali e "cravatte" prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

La tubazione stradale viene eseguita a cura e secondo criteri adottati dal Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti ad altri Utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarla alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Premesso che nelle zone in cui l'acquedotto è stato ristrutturato tutti gli allacciamenti si dipartono dai pozzi stradali pubblici nei quali trova collocazione pure il misuratore, l'impianto esterno viene così definito:

- **NELLE ZONE RISTRUTTURATE:** il complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi che si dipartono dalla "cravatta" del pozzo pubblico, compreso il misuratore posto nel pozzo nel punto di partenza dell'allacciamento e che arrivano fino all'ingresso dell'immobile servito.
- **NELLE ZONE DA RISTRUTTURARE:** il complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di

Utenza (questo compreso) costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'Utenza. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché ai permessi delle Autorità competenti qualora necessari. L'impianto esterno viene eseguito, secondo le prescrizioni del Comune, a cura dell'Utente e rimane di sua proprietà. Alternativamente, può essere realizzato dal Comune direttamente con recupero integrale delle relative spese a carico dell'Utenza. Il tratto di allacciamento interessante il suolo pubblico dovrà essere realizzato previa autorizzazione del proprietario del suolo. L'autorizzazione è subordinata al deposito di una cauzione proporzionata all'entità dell'intervento.

L'allacciamento all'impianto di derivazione d'Utenza verrà realizzato direttamente dal Comune tramite personale autorizzato. **In alternativa, il misuratore potrà essere ritirato dall'Utente ed installato a proprie spese. In questo caso il contributo relativo all'allacciamento non dovrà essere versato. Il Comune, al termine del lavoro, procederà alla verifica tramite proprio personale.**

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende:

- NELLE ZONE RISTRUTTURATE: il complesso di tubazioni ed accessori che dall'entrata dell'immobile vanno a distribuire l'acqua agli apparecchi utilizzatori.
- NELLE ZONE DA RISTRUTTURARE: il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dell'Utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'impianto esterno

1. La manutenzione e le riparazioni dell'impianto esterno sono a carico dell'Utente anche per quella parte che insiste sulla strada pubblica. Anche gli interventi di manutenzione sono soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 8 lettera b).
2. Il Comune ha facoltà di imporre interventi di manutenzione sull'impianto esterno dell'Utente qualora ne rilevi la necessità (impianti particolarmente obsoleti, guasti o rotture).
3. In caso di guasti, provocati da terzi, sugli impianti esterni che insistono sulla strada pubblica, l'intervento di riparazione verrà condotto direttamente dal Comune. Il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni nel confronti del responsabile.

ART. 10 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario od all'Amministratore dello stabile

manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni di acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 11 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, l'Utente deve usare la normale diligenza affinchè l'impianto esterno sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti. L'Utente è quindi responsabile dei danni provocati per sua colpa ed è tenuto ad effettuare gli interventi di riparazione; in particolare, egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

CAPITOLO III APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 12 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Eventuali forniture provvisorie (cantieri) potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 13 - Apparecchi di misura, quote fisse e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Le quote fisse sono stabilite dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 14 - Posizione e custodia dei contatori

- A) Nelle zone in cui l'acquedotto è stato ristrutturato, gli apparecchi di misura saranno localizzati nei pozzetti stradali a cura dell'Ente gestore del servizio, con collocazione a monte ed a valle di un rubinetto di arresto.
- B) Nelle zone ancora da ristrutturare, gli apparecchi di misura singoli od in batteria, potranno essere localizzati sia all'interno degli immobili, sia in apposito pozetto posto all'esterno degli immobili stessi. La posa dei contatori verrà fatta dall'Ente gestore del servizio, mentre saranno a carico dei singoli Utenti tutti gli interventi necessari ad una idonea collocazione dei contatori. **In alternativa, il misuratore potrà essere ritirato dall'Utente ed installato a proprie spese. In questo caso, il contributo relativo all'allacciamento non dovrà essere versato. Il Comune, al termine del lavoro, procederà alla verifica tramite proprio personale.** Il posizionamento dei misuratori dovrà avvenire, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in luogo di facile accesso agli addetti incaricati del Comune. A monte ed a valle del contatore verrà collocato inoltre un rubinetto di arresto.

Nel caso in cui l'Utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore, deve darne immediata comunicazione al Comune il quale autorizzerà gli spostamenti. Qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto, il Comune potrà imporre lo spostamento del contatore in altro luogo ritenuto idoneo.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salvo ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nel locali di suo uso esclusivo. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzi e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

ART. 15 - Guasti ai contatori ed accessori

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni. Nel caso di guasti o manomissioni, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni. L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sostenere tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni per danni a lui imputabili, ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 16 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il

consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente, se reperibile.

ART. 18 - Lettura del contatore

La lettura dei misuratori sarà effettuata periodicamente da incaricati del Comune; l'Utente deve permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone addette.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva. Dovrà essere comunque garantita quantomeno una lettura annuale.

ART. 19 - Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno, secondo una proporzione effettuata sulla base del consumo stimato applicando i criteri della tassazione a spina.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione e l'irregolarità viene constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi all'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune in base ad accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 20 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a sua discrezione e in qualsiasi momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo, assumendosi tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'Allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune incamera il deposito effettuato a titolo di rimborso spese. Qualora l'entità della spesa superi il valore del deposito, l'Utente dovrà conguagliare il rimborso fino alla concorrenza dell'intero importo.

CAPITOLO IV **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

ART. 21 - Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno così come definito dall'art. 8, lettera c) sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione, il Proprietario e/o l'Utente devono avvalersi di installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi di Legge.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie. Si riserva, inoltre, la facoltà di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per il medesimo assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 22 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, su aree scoperte, devono essere messe in opera ad una profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, ad una sufficiente distanza dai canali delle acque reflue e ad una quota ad essi superiore.

ART. 23 - Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittigli, senza che il medesimo possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 24 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da defezioni degli impianti interni, anche se tali defezioni venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 25 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi incaricati in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli incaricati comunali hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino all'esecuzione delle verifiche ed all'accertamento della regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

ART. 26 - Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, deve essere presentata richiesta scritta al Comune.

Il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità delle opere, autorizza il richiedente all'esecuzione dell'allacciamento formulando eventuali prescrizioni e subordinando il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dei contributi come stabiliti nell'Allegato A) del presente Regolamento. Il richiedente l'allacciamento dovrà corredare la richiesta dell'autorizzazione scritta da parte del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

ART. 27 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 35.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui ai punti b) – c) – d) – e) ed f) dell'art. 35.

La concessione dell'acqua è subordinata al pagamento del contributo di allacciamento di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 28 - Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'Allegato A) del presente Regolamento.

ART. 29 - Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua deve essere fatta regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in affitto, locazione o comodato da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome: il relativo contratto dovrà essere stipulato dal proprietario dei locali. All'atto della firma del suddetto documento, il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto, il pagamento del contributo per l'allacciamento e/o estensione-potenziamento della rete di cui all'Allegato A) del presente Regolamento, delle somme dovute per spese di stipulazione del contratto od altro e versare, a titolo di anticipo infruttifero sui consumi, una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura, determinata secondo l'Allegato B) del presente Regolamento.

In ogni caso, l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune intenderà stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 30 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 32.

ART. 31 - Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata o presentandosi agli uffici del Comune, per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per i consumi di acqua e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, a causa della mancata disdetta, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a discrezione del Comune.

Qualora l'Utente dovesse impedire l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto di esperire azione giudiziaria nelle sedi competenti.

ART. 32 - Subentro

Quando un nuovo Utente subentri ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici comunali per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito negli Allegati A) e B) del presente Regolamento.

ART. 33 - Anticipo in conto fornitura

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito nell'Allegato B) del presente Regolamento.

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.

L'anticipo viene restituito all'Utente alla cessazione del contratto, dopo che l'Utente stesso abbia liquidato ogni debito. Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

ART. 34 - Tariffe

La determinazione del sistema-tariffario e gli adeguamenti periodici delle tariffe spettano all'Amministrazione Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dalle Autorità competenti vengono automaticamente applicati con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente, che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 35 - Categorie di fornitura ad uso privato

Al fini dell'applicazione delle tariffe sono definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico** – Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Altri usi** - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie.
- c) Uso antincendio** - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.
- d) Uso allevamento animali** - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali entro le strutture zootecniche.
- e) Uso irriguo** - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'innaffiamento di orti e/o giardini, pertinenze delle abitazioni, per la quale il corpo recettore sia costituito dal suolo e sottosuolo.
- f) Uso temporaneo** - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata

ART. 36 – Bocche antincendio private

L'Utente, al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistata dall'Ispettorato Provinciale Antincendi, da cui risultino il numero ed il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni, l'Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia del progetto depositata presso il Comune. In caso di inadempimento, il Comune ha diritto ad applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto in essere, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Per l'alimentazione delle bocche antincendio, viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello per "Altri usi". Per tali tipi di utenze, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

ART. 37 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni da parte degli organi competenti del sistema tariffario di cui al 1°

comma dell'art. 34 o delle norme del presente Regolamento e relativi Allegati sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Fino alla data del recesso l'Utente, dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 38 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del Tasso Ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, se protraetta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), previo invio di raccomandata A.R., senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatte salve le procedure coattive per il pagamento ai sensi della normativa vigente.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le spese corrispondenti a quelle dovute per qualsiasi nuovo allacciamento.

ART. 39 - Consumi abusivi

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato. L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune attraverso criteri obiettivi.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 40 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 41 - Sospensione fornitura

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente nel caso di ritardi di pagamento degli importi dovuti a qualsiasi titolo e -senza obbligo di preavviso, fatta salva ogni azione giudiziaria competente- nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 10- 14 -21 - 23 - 25 - 39.

ART. 42 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è in facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

ART. 43 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 44 - Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 45 – Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale di cui al R.D. 03.03.1934, nr. 383 e ss.mm.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46- Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

ART. 47 - Identificazione del personale

Gli incaricati del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento o comunque di autorizzazione del Comune, che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 48 - Applicabilità delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 49 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo per l'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 50 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 51 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 52 - Installazione Contatori

Alla installazione dei contatori provvede il Comune, anche mediante incarico ad una ditta specializzata. *In alternativa, il misuratore può essere ritirato dall'Utente ed installato a proprie spese. In questo caso, il contributo relativo all'allacciamento non dovrà essere versato. Il Comune, al termine del lavoro, procederà alla verifica tramite proprio personale.*

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di predisporre le opere idrauliche ed eventuali edili necessarie all'installazione del contatore entro il termine che verrà fissato con avviso pubblico del Sindaco.

Nelle more dell'installazione dei contatori, rimane in vigore l'attuale sistema di applicazione delle tariffe basate sul numero e tipo delle spine.

ART. 53 - Avviso del termine ultimo. Modalità.

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, del termine ultimo per la predisposizione delle opere necessarie per l'installazione del contatore ed invita tutti i soggetti allacciati all'acquedotto comunale, che non abbiano ancora provveduto, ad adempiere nei termini.

Nel confronti di coloro che non avessero adempiuto all'invito di cui al comma precedente, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni del Comune.

ART. 54 - Esecuzione d'ufficio.

Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 53, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse, a totali spese degli utenti inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nella stessa ordinanza.

ART. 55 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio.

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento, di atti, di lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati sono recuperate, maggiorate delle eventuali spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, da determinarsi a seconda del caso, applicando per la riscossione le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28.01.1988 nr. 43 e s.m..

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENSIONE DELLA RETE, ALLACCIAIMENTI E SUBENTRI DI UTENZA

1. Contributo estensione rete

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estensione della rete, ove non siano compresi nel contributo di concessione di cui all'art. 106 della L.P. 05.09.1991, nr. 22 e ss.mm. per opere di urbanizzazione primaria introitato dal Comune, saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali; essi verranno calcolati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

2. Allacciamenti

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento fino al contatore sarà quantificato in base alle seguenti tariffe:

- allacciamento con tubo fino a 1 pollice: **L. 150.000.- (Euro 77,47);**
- allacciamento con tubo da 1 a 2 pollici: **L. 250.000.- (Euro 129,11);**
- allacciamento con tubo oltre 2 pollici: **L. 400.000.- (Euro 206,58);**

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione del competente organo comunale.

3. Rifacimenti di allacciamenti e spostamento di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di una derivazione di presa e/o di spostamento del contatore su richiesta degli Utenti o per cause a questi attribuibili, le relative spese saranno addebitate a carico degli Utenti medesimi.

4. Subentri

Per il subentro di Utenza o la riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o per morosità, l'Utente verserà un concorso spese forfetario pari al corrispondente contributo di cui al precedente punto 2. Non è dovuto concorso spese forfetario, nel caso di subentro di Utenza per successione diretta.

ALLEGATO B

1. Anticipo in conto fornitura

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 33 del Regolamento, viene determinato come segue per le varie categorie di fornitura.

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. per uso DOMESTICO | £. 30.000 |
| 2. per ALTRI USI | £. 50.000 |
| 3. per uso ANTINCENDIO | £. 50.000 |
| 4. per uso ALLEVAMENTO ANIMALI | £. 50.000 |
| 5. per uso IRRIGUO | £. 50.000 |

Detti importi potranno essere aggiornati annualmente con deliberazione del competente organo comunale.

ALLEGATO C

1. Quota annuale manutenzione contatori

La quota annuale per la manutenzione degli apparecchi di misura viene fissata forfettariamente in L. 10.000. - per ciascun contatore.

2. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente

Il deposito di cui al 2° comma dell'art. 20 è fissato nella misura forfetaria di £. 30.000 - per ciascun contatore.

Gli importi di cui sopra potranno essere aggiornati annualmente con deliberazione del competente organo comunale.